



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

LINEE GUIDA

PER I DIPARTIMENTI E CENTRI DI SPESA AUTONOMI (TIPO "A") DELL'ATENEO,
SULL'APPLICAZIONE DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, EX ART. 3 L. N. 136/2010,

PREMESSA. AMBITO DELLE LINEE GUIDA E METODOLOGIA.

Le indicazioni fornite in questo documento riguardano **unicamente la tracciabilità prevista dalla L. n. 136/2010** e il connesso obbligo del Codice Identificativo di Gara.

Pertanto, non potendo prevedere tutte le molteplici situazioni potenziali che nella prassi si possono presentare, l'obiettivo primario è quello di offrire il *criterio* per operare correttamente e in modo uniforme.

D'altro lato, nella prevedibilità, si è entrati necessariamente nell'ambito delle maggiori figure contrattuali poste in essere dai Dipartimenti e dai Centri di Spesa Autonomi; il fine è stato quello di evidenziare quali fra tali tipologie contrattuali rientrano nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa *ex lege* n. 136/2010 e, pertanto, non di delineare le modalità con cui si opera negli appalti pubblici.

1. QUADRO DELLA NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO.

1.1. Art. 3 della L. n. 136/2010: Tracciabilità dei flussi finanziari (per l'interpretazione si veda anche l'articolo 6 della legge n. 217 del 2010)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

3. *I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.*

4. *Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*

(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

5. ***Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.***

(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

6. *(comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)*

7. *I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.*

(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

8. *La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.*

(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

9. *La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la*

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. (comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

1.2. Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: (in www.avcp.it)

- Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010

PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010)

- Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010

ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217).

1.3. **Entrata in vigore:** 7 settembre 2010 (per i contratti già stipulati precedentemente a tale data, l'adeguamento alla normativa è 180 giorni dopo l'entrata in vigore della L. n. 217/10)

1.4. Ambito di applicazione dell'art. 3.

1) **contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici** (D.Lgs. n. 163/2006), di cui al Titolo II, Parte I dello stesso.

Riguardo ai contratti esclusi dal Codice, l'analisi può essere così suddivisa:

a. la normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi, *purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto.*

b. Come evidenziato dalla AVCP nella Det. n. 10/2010, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli:

- 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico);
- 17 (contratti segreti o che si esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali);
- gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contratti.

Quindi, per fare un esempio utile in ambito d'Ateneo, l'acquisto da parte di una stazione appaltante di *corsi di formazione* per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrando nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità.

c. L'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2010: disciplina diverse figure contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili come contratti d'appalto. Fra esse:

- sono soggetti alla tracciabilità: i contratti pubblici che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari (li menzionati alla lettera a), secondo periodo), ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f);
- non sono soggetti alla tracciabilità:

c.1) ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. e);

c.2) alle figure assimilabili ai contratti nel punto precedente (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli

articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196);

c.3) i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c);

- 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
- 3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- 4) **contratti di subappalto e subfornitura;**
- 5) **contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.**

1.5. Finalità della normativa e canone interpretativo.

La normativa in esame ha finalità antimafia e la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici. Sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Pertanto, anche la spesa minima effettuata a fronte di contratto d'appalto pubblico rientra nell'ambito oggettivo della L. n. 136/2010 ai fini della tracciabilità, anche se tale pagamento come corrispettivo dell'appalto pubblico:

- è di lieve entità;

- non è stata esperita la gara, perché consentito dalla legge (art. 125 Codice appalti, di cui si dirà a breve; ovvero procedura negoziata ex artt. 57 e 122, c. 7 e c. 7-bis del Codice dei contratti).

In altri termini, ai fini della tracciabilità ex lege n. 136/2010, non vanno considerate ex se l'importo della spesa e l'obbligatorietà o meno di esperire una procedura ad evidenza pubblica, bensì l'attenzione dovrà essere rivolta alla tipologia del contratto, cioè se si tratti di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Così l'AVCP nella Det. 10/2010: "Come già affermato nella determinazione n. 8 del 2010 di questa Autorità, quindi, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperienza o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore".

2. C.I.G.

Fino all'entrata in vigore dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG era unicamente il codice d'identificazione del singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento.

Dopo l'art. 3 della L. n. 136/2010, il CIG rappresenta il fondamento su cui si costruisce la tracciabilità. Ed è per tale ragione che l'AVCP nelle Determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010 ha riconosciuto che la **richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti**, precisando, anche qui, **che tale obbligo è indipendente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.**

La richiesta del CIG avviene tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> (cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010).

Appare opportuno evidenziare che la medesima Autorità, al fine di semplificare l'attività delle stazioni appaltanti garantendo al contempo l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, ha affermato nella Det. n. 10/2010 di avere allo studio un sistema che consenta, per i soli affidamenti

diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per quelli di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l'effettuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale.

3. DEFINIZIONI UTILI.

3.1. Procedure di scelta del contraente.

- Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.
- Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

3.2. Procedure in economia. L'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (si vedano anche gli artt. 326-338 del d.p.r. n. 207/2010, in vigore dall'8 giugno 2011).

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

Da non confondere le categorie di *amministrazione diretta*, *cottimo fiduciario*, *affidamento diretto*.

a) Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Pertanto, tali ipotesi non sono soggette alla tracciabilità.

b) Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 125 in commento, gli appalti di fornitura e di servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 125.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti.

Il comma 10 dell'art. 125 elenca gli altri casi in cui è consentito ricorrere all'acquisizione di beni e servizi in economia.

Ai sensi del successivo comma 11, per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui sopra (comma 9), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene:

- nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto ad una impresa da parte del responsabile del procedimento. Trattasi sempre di contratto d'appalto pubblico e la scelta della procedura deve essere comunque motivata.

Stabilisce il comma 13 che nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Dunque, le procedure di cottimo fiduciario e dell'affidamento diretto, trattandosi di appalti pubblici, sono soggette alla tracciabilità, a prescindere dall'importo e dall'assenza di gara formale (come previsto dalla stessa legge).

3.3. Il Regolamento per l'attività negoziale dell'Ateneo prevede all'art. 16 le spese in economia, dettando una speciale disciplina che, però, non diversifica quanto detto nel punto precedente né ai fini della tipologia dell'appalto pubblico (mediante cottimo fiduciario, quindi con procedura negoziata), né ai fini dell'obbligo di tracciabilità *ex lege* n. 136/2010.

4. FONDO ECONOMALE.

Esso riguarda le Stazioni appaltanti e non gli operatori economici.

Al contrario, riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti i movimenti finanziari (previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3): per le spese fino a 1.500 euro giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici, è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, mantenendo fermo il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Per quanto riguarda l'espressione "spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro" valgono le indicazioni fornite dall'AVCP nella Determinazione n. 8 del 2010.

Riguardo al **fondo economale**, come evidenziato già nelle Determinazione dell'AVCP n. 8 e n. 10 del 2010, per le spese effettuate dai cassieri utilizzando il fondo economale, è consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto.

Si tratta, in sostanza delle spese che ciascun'amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno; inoltre:

- le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione;
- tale regolamento contiene un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione);
- tale regolamento individua il limite di importo fissato;
- la gestione di tali spese, svincolata dal rigore delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa;

- la corretta qualificazione della singola operazione rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
- si considera, come concetto fondamentale, che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto, secondo quanto già specificato.

Pertanto, come meglio si dirà in seguito, nell'ambito di questo Ateneo dall'attuale elenco ex art. 14, comma 2 del Manuale di Amministrazione (D.R. n. 2118 del 23 luglio 2004), sono da ritenersi obbligate al CIG e alla tracciabilità ex lege n. 136/2010 e quindi sottratti dal pagamento in contati mediante fondo economale, quelle figure di spesa si configurano come contratti d'appalto pubblico di servizi o di forniture.

Altra cosa rispetto alle spese del fondo economale, infatti, è la possibilità prevista dalla normativa di settore di ricorrere alla fornitura o al servizio senza obbligo di gara, cioè mediante il cottimo fiduciario o l'affidamento diretto (che fino alla L. n. 136/10 poteva compiersi servendosi dei fondi economali): tale previsione di affidamento diretto sussiste, ma, per tali contratti, essendo essi appalti pubblici di fornitura o di servizi, è obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti, l'indicazione a monte del GIC e quindi vanno esclusi ex lege dall'elenco del fondo economale visto il divieto di pagamento in contanti.

De converso, il fondo economale è esente dalla tracciabilità ex art. 3 L. n. 136/2010 **per le sole spese che non siano contratti rientranti nell'ambito del D.Lgs. n. 163/2006** (come indicato nel precedente punto 1.5.).

Pertanto, l'utilizzo del fondo economale non è *ex se* derogatorio all'obbligo della tracciabilità; tale eccezione sussiste per quelle spese che siano da effettuare non a fronte di contratti di appalti pubblici (**punto 5.1, sub c**).

5. PROFILI OPERATIVI DI MAGGIORE CRITICITÀ. APPLICAZIONE SPECIFICA ALLE SINGOLE PROBLEMATICHE, SULLA BASE ANCHE DELLA NORMATIVA DELL'ATENEIO.

5.1. REGOLAMENTI D'ATENEIO: VOCI DEL FONDO ECONOMALE PER PICCOLE SPESE E SPESE IN ECONOMIA.

5.1.1. D.R. n. 2118 del 23/7/2004 – Manuale di Amministrazione.¹

- a) Centri di spesa di tipo A e relativo bilancio: art. 3
- b) art. 7: Fasi di spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento
- c) **art. 14: Fondo economale per piccole spese:**

c.1) Delle disposizioni in esso contenute, le seguenti tipologie rientrano nella figura del contratto d'appalto pubblico; sono perciò obbligate alla tracciabilità ex lege n. 136/2010 e al CIG; vanno quindi escluse dall'utilizzo del fondo economale:

- 1) canoni telefonici, radiofonici e televisivi, comprese le spese di allacciamento. A livello centrale si hanno contratti avvenuti in accordi quadro, pertanto la bolletta per l'utilizzo (ad importo naturalmente variabile) pagata a valle dal Dipartimento deve avvenire con un CIG derivato. L'AVCP nelle Det. n. 8/10, con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e, più

¹ Il Regolamento di Ateneio per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, all'art. 21- Fondo economale per piccole spese ha dettato i precetti quadro, poi attuati nel dettaglio dal D.R. n. 2118/04.

in generale, con riguardo agli accordi quadro, ha precisato che oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro;

2) le spese dell'energia elettrica e di allacciamento;

3) le spese per trasmissioni via telex, telefax, nonché per accessi a reti telematiche;

4) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali; [sono anche nel Regolamento per l'attività negoziale, art. 16 alinea 7]

5) spese di locomozione, noleggio automezzi, trasporto merci e corrispondenza tramite corrieri;

6) spese per abbonamenti ed acquisti di quotidiani, pubblicazioni periodiche e simili, nonché quelle per la pubblicazione dei bandi di gara e dei necrologi; [sono indicate come spese in economia nel Regolamento per l'attività negoziale, art. 16 alinea 2 e alinea 14]

7) spese per imballaggi, facchinaggi e magazzinaggi;

8) operazioni di sdoganamento di beni importati

9) premi di assicurazione per R.C. auto, acquisto di carburanti e lubrificanti;

10) acquisti in danno delle ditte fornitrici inadempienti.

c.2) Ai sensi del comma 2 secondo periodo del regolamento, possono essere considerate minute spese di economato pagabili pronta cassa, con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio, quelle di seguito indicate:

a) canoni per acqua;

b) spese postali e telegrafiche (spese comunque non private);

c) spese per l'acquisizione di generi di monopolio di Stato, carte e valori bollati o comunque di generi soggetti a prezzi imposti o amministrati;

d) tasse, imposte, spese contrattuali (ad esempio, spese per la trascrizione o per la registrazione) e diritti erariali, regionali e comunali;

e) tasse automobilistiche, pedaggi autostradali,

m) anticipazioni di spese di missione del personale (legge 18 dicembre 1973, n. 836);

n) spese di rappresentanza, purché s'intenda spesa non prevedibile, con carattere d'eccezionalità;

p) pagamenti previsti in tale forma da atti amministrativi esecutivi.

Per spese effettuate tramite carta di credito o strumenti di pagamento similari va precisato che si tratta di *forme del pagamento* e pertanto l'oggetto della spesa è soggetto alla disciplina finora esposta.

5.1.2. D.R. 2087 del 22/7/2004 – Regolamento per l'attività negoziale

Art. 16: spese in economia.

Fra tali tipologie sono state lasciate unicamente quelle che sono qualificabili come appalti pubblici e quindi soggette all'obbligo di tracciabilità ex lege n. 136/10.

Ai sensi dell'art. 16, le spese che possono farsi in economia sono:

- provviste di generi di cancelleria, di stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografia, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;

- abbonamenti a riviste, periodici e simili; acquisti di libri e pubblicazioni periodiche, nonché relative spese di rilegatura; spese per pubblicazioni didattiche e scientifiche;
- organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari e altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali e internazionali, compresi il fitto locali occorrenti, la stampa degli inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni (spese di rappresentanza);
- acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, nonché acquisti di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;
- noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, nonché macchine d'ufficio;
- noleggio di mobili e strumenti in occasione dell'espletamento di corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o non siano sufficienti le normali attrezzature;
- piccoli impianti, spese d'illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche (unicamente se avvenute tramite servizi privati), di fax e telefax;
- manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;
- spese straordinarie di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali;
- acquisto di corredo al personale ausiliario;
- altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri, non previsti nei precedenti punti e che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente utilizzati con le procedure contrattuali previste nei precedenti articoli;
- spese per necrologi;
- provviste per pronto soccorso e sanitari;
- trasporti, spedizioni e facchinaggi.

Conclusioni.

Per le voci dell'art. 14 M. A. e dell'art. 16 R.A.N. rientranti nella tipologia di appalto pubblico, così come indicato, va sempre effettuata la tracciabilità *ex lege* n. 136/2010 e richiesto quindi il CIG; esse sono, perciò, da considerarsi fuori dal fondo economale.

5.2. APPLICAZIONI ULTERIORI.

- a) Alla luce del quadro normativo relativo anche all'art. 3 della L. n. 136/2010, non appare legittima la procedura in base alla quale l'acquisto di materiale (di basso importo) che configuri un appalto di fornitura avvenga direttamente da afferenti al Dipartimento, i quali vengono poi rimborsati a fronte di regolare documentazione che attesti quella spesa.
Si consideri, infatti, che, ove si tratti di *appalto pubblico di fornitura*, è obbligatorio il CIG (e quindi l'attuazione della tracciabilità *ex art.* 3 della L. n. 136/2010) anche per l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento (art. 125, c. 11 del Codice appalti).
- b) Rimane fermo che le obiettive necessità di procedere in casi di **urgenza** e di non prevedibilità dell'esigenza non esime dal considerare come appalti pubblici i singoli contratti di fornitura o servizio resisi necessari - anche se di bassissimo costo e per i quali si proceda all'affidamento diretto-; per essi, quindi, vige l'obbligatorietà del CIG e della tracciabilità anche mediante conto dedicato da parte del fornitore o del prestatore.
- c) Per i contratti di noleggio delle fotocopiatrici: ai fini della tracciabilità, l'eventuale e ulteriore compenso per le copie eccedenti (da pagarsi oltre agli importi fissati per canone),

essendo inserito nell'apposita clausola nel contratto a monte, avrà lo stesso CIG del contratto medesimo.

- d) Per i contratti da fornitore estero, la procedura della tracciabilità non subisce variazioni riguardo alla richiesta del CIG e all'osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa per la tracciabilità da parte dei Dipartimenti e dei Centri di Spesa Autonomi. Deve essere garantita la comunicazione da parte del fornitore di un conto corrente dedicato, preventivamente richiesto. Ove fosse previsto il pagamento dell'Amministrazione prima della fornitura, si assisterebbe unicamente a un'inversione delle prestazioni contrattuali, dalle quali non deriverebbero cambiamenti in ordine agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010.
- e) Il CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e va inserito nel primo ordinativo di pagamento (si veda la Determinazione AVCP n. 8/2010, paragrafo 5).
- f) L'art. 29 del Codice dei contratti stabilisce che, se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
 - a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
oppure
 - b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

5.3. INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE.

La presente analisi è da intendersi compiuta con riferimento specifico alle docenze all'interno di *Master* e al *Tutoraggio*.

Va compiuta, in breve, un'analisi sulla natura giuridica dei contratti in esame ai fini di verificare per essi l'eventuale applicabilità o meno delle disposizioni in tema di tracciabilità e CIG *ex lege* n. 136/2010.

Quadro normativo di riferimento e gerarchia delle fonti:

- a) Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordinario n. 112 alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche-, all'articolo 7 - Gestione delle risorse umane (*Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998*) commi 6 e 6-bis, in cui è stabilito:

(...)

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità' :

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto (1) (2).

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) A norma dell'articolo 35, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano fino al 30 giugno 2009.

(3) Comma inserito dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223

(4) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(5) Vedi deroga di cui all'articolo 1, comma 11 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152

b) Ambito Università "Tor Vergata":

- Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento (D.R. n. 332 del 01.02.2010);
- **D.R. 329/2007 (Regolamento incarichi occasionali)**

Art. 1

L'Università e i centri di spesa indicati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e succ. mod..

Art. 2

Ai fini di cui all'art. 1, il centro di spesa, dopo aver determinato la durata, l'oggetto ed eventualmente il compenso della collaborazione, acquisiti, in base ad inviti individuali od a bandi, i curricula degli interessati, nonché – in caso di mancata predeterminazione del compenso – i preventivi dagli stessi presentati, procede a una

valutazione comparativa, eventualmente integrata da colloqui individuali ed al motivato conferimento dell'incarico.

Art. 3

In caso di urgenza o di esiguità del compenso (non superiore a 2.500 euro all'anno o, comunque, ai minimi tariffari eventualmente previsti), il singolo centro di spesa, può procedere direttamente al conferimento dell'incarico ed alla stipula del relativo contratto. Il centro di spesa procede, altresì, al diretto conferimento dell'incarico ed alla stipula del contratto, quando esso abbia ad oggetto un'attività scientifica, didattica extracurricolare, o, comunque, a contenuto specialistico, su motivata richiesta del responsabile scientifico della ricerca o dei fondi su cui grava la spesa.

- Circolare Rettorale avente nr. prot. 15990/2008 (*Incarichi collaborazione coordinata e continuativa e lavoro occasionale*):

“Gli incarichi relativi allo svolgimento di attività didattica possono essere conferiti senza che sia richiesto il parere della Commissione di Ateneo. In tali casi è opportuno che venga: (a) accertata preliminarmente l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo; (b) esperita una procedura di valutazione comparativa, previo avviso da pubblicare sul sito della Struttura conferente, che preveda il requisito minimo della Laurea magistrale di stretta attinenza all' oggetto dell'incarico. È possibile derogare al requisito del possesso della Laurea magistrale e alla necessità della valutazione comparativa nel caso di materie altamente specialistiche o di universalmente nota qualificazione professionale dell'incaricato”.

c) Natura giuridica del contratto: contratto d'opera (di lavoro autonomo) o appalto di servizi ?

La L. n. 136/2010 sulla tracciabilità riguarda gli appalti pubblici: se tali incarichi fossero appalti di servizi, allora troverebbe applicazione la normativa di cui alla L. n. 136/2010 (tracciabilità e CIG/CUP).

La questione è stata, infatti, affrontata dall'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010** “*Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 legge n. 136 del 2010, come modificata dalla legge n. 217 del 2010)*”.

Al punto 2.7 Incarichi di collaborazione, afferma:

“Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) . Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.

Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio.

Le menzionate collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell'ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza di adeguata

professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità”.

Conclusione:

Non rientrando gli incarichi occasionali per docenze in Master e il Tutoraggio nella fattispecie contrattualistica dell'appalto di servizi, per essi continuano a vigere le disposizioni in materia, e, ai fini della tracciabilità, non si applica la L. n. 136/2010 e s.m.i..

5.4. IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

L'art. 7, comma 3 del Manuale dell'Amministrazione prevede che: *“Per i centri di spesa di tipo “A”, il **Direttore del Centro**, o la persona da esso delegata o che legittimamente lo sostituisce, **provvede** all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro stesso e **dispone** il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità dei bilanci di sola cassa”.*

Da ciò è desumibile che nell'ambito dei Dipartimenti (come anche per i Centri di spesa autonomi) il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento (o Direttore del Centro), il quale autorizza e provvede per ogni forma di spesa del Centro medesimo.

Alla luce dell'attuale sistema informatico dell'AVCP, considerata la modulistica vincolata rilasciata da quel web, e fino a eventuali loro rimodulazioni più rispondenti ai diversi profili, si ritiene che per la procedura di accreditamento SIMOG (da perfezionarsi con delega del Rettore mediante l'apposito modulo) presso la medesima Autorità ai fini del rilascio del CIG sia più corretto che la persona abilitata come Responsabile del procedimento ex art. 10 del Codice dei contratti pubblici rimanga il Direttore del Dipartimento, avendo egli responsabilità e potere di agire.

5.6. CONTO TERZI.

E' indubitabile come lo strumento del contratto conto terzi rappresenti oggi come non mai una fonte ormai primaria del finanziamento accessorio, con il quale si riescono a soddisfare una miriade di necessità, che variano dall'implementazione degli emolumenti del personale, al finanziamento di personale esterno attraverso conferimento di incarichi e/o consulenze ed anche l'incremento delle strumentazioni e dei materiali tipici delle ricerche.

Pertanto, la normativa in esame trova senz'altro grande applicazione nella gestione amministrativa dei contratti in conto terzi, quale essa sia la sua finalità (consulenza, formazione, ricerca specifica e scientifica particolarmente qualificata, etc.).

Il primo passo formale dopo l'approvazione della stipula del contratto in seno al Consiglio del Dipartimento e l'avvenuta stipula, può essere rappresentato dal versamento da parte del Committente del primo acconto del contributo previsto, il quale avverrà sul conto dedicato indicato e la contemporanea comunicazione del CIG al Dipartimento.

Il secondo passo si sostanzia nel versare all'Amministrazione centrale quanto previsto dal Regolamento sull'Attività Negoziale per le esigenze delle spese generali dell'Ateneo (10%) e quelle per il fondo ex art. 91 dell'attuale Statuto pari al 2% dell'importo complessivo netto.

Il compenso può essere impiegato, come già accennato sopra, per l'eventuale finanziamento di assegni di ricerca, per gli emolumenti previsti per il personale universitario e per le spese di

personale esterno, avendo cura di verificare se trattasi di incarichi da sottoporre al vaglio della Commissione d'Ateneo per il lavoro autonomo ed al controllo preventivo di tutte le formalità ad esse inerenti da parte della Corte dei Conti.

Altra sensibile porzione dei finanziamenti recepiti attraverso i contratti in conto terzi, sono di solito utilizzati come spese di funzionamento, ossia quelle spese direttamente necessarie per l'acquisto di beni, servizi e/o lavori da destinare alla realizzazione dell'oggetto della commessa ricevuta.

E' proprio in questo momento che il Dipartimento può divenire a sua volta appaltatore, e verrebbe quindi a trovarsi nella situazione esattamente speculare a quella finora esaminata.

Se, quindi, il Dipartimento riveste la qualifica di appaltatore, allora, varrebbe anche per esso quanto specificato nella Determinazione AVCP n. 8 del 2010: "La disposizione in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla "filiera delle imprese", interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto". L'intento del legislatore è dunque quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto. Se tale è la *ratio*, ciò che deve essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato. Tale interpretazione è confermata dalla formulazione prevista dal comma 9 dell'articolo 3".

Da ciò deriva che per l'acquisto di beni, servizi e/o lavori necessari allo svolgimento di una commessa affidata in conto terzi, la richiesta del CIG è obbligatoria, essendo tale codice presupposto e fondamento della tracciabilità, e deve essere ottenuto per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, obbligo inoltre indipendente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dello stesso affidamento.

La scelta del contraente ricalca ovviamente le figure tipiche presenti nel Codice dei contratti e, quindi, quelle presenti nell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (amministrazione diretta, cottimo fiduciario, affidamento diretto) o nelle fattispecie proprie delle procedure di gara per quelle situazioni che eccedano i limiti di spesa previsti nel medesimo art. 125.

Alla luce del fatto che il contratto in conto terzi viene proposto al Dipartimento con il numero di CIG richiesto dal Committente, in caso di acquisizione di beni, servizi e/o lavori ad esso conseguente, si dovrà richiedere un CIG derivato da quello originario.

5.7. FONDI PER LA RICERCA.

I fondi destinati al finanziamento e/o cofinanziamento di progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, svolti dall'Ateneo avvalendosi delle strutture e delle competenze universitarie, sono erogati sia da Istituzioni pubbliche sia da Enti privati, nonché dall'Unione Europea, a seguito dell'emanazione di appositi bandi e programmi.

In prima analisi, a livello locale, tali progetti possono essere cofinanziati con fondi per la ricerca scientifica di Ateneo, appositamente stanziati sul pertinente capitolo del bilancio universitario.

A livello di Istituzioni pubbliche nazionali, i progetti sono promossi prevalentemente dal MIUR. In particolare, la ricerca di base libera è supportata dal Ministero attraverso i Programmi di Rilevante Interesse Nazionale - PRIN, autonomamente presentati dalle Università nelle 14 aree disciplinari di cui al D.M. 175/2000, e la ricerca di base strategica, rivolta a settori scientifici predefiniti nell'ambito del Piano Nazionale delle Ricerche, con il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base - FIRB.

La ricerca industriale, invece, finanziata anche dal MIUR attraverso il FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca), è soprattutto incentivata dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante programmi (ad esempio, Progetti INDUSTRIA 2015) che prevedono attività di sviluppo precompetitivo o attività volte alla realizzazione di nuovi centri di ricerca o all'ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di centri già esistenti.

Nell'ambito della ricerca internazionale, particolare importanza riveste il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che rappresenta lo strumento principale con il quale l'Unione Europea finanzia la ricerca in Europa per il periodo 2007-2013.

Molti progetti sono finanziati da altri Enti pubblici (Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, ecc.), Enti locali (Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma), Istituzioni internazionali, Fondazioni (Telethon, CARIPLO, Monte dei Paschi di Siena, etc.) e Associazioni (AIRC).

Indipendentemente dalla tipologia del finanziamento concesso, tutti i progetti sono approvati dall'Ente erogatore secondo un determinato piano finanziario di spesa.

Qualora nell'ambito delle varie voci di spesa ritenute ammissibili fossero previsti acquisti qualificabili come contratti d'appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, si rientrerebbe nelle previsioni di legge già indicate nel presente documento.